

**SERVIZIO DI SELEZIONE DEGLI IMBALLAGGI IN MATERIALI  
COMPOSITI PROVENIENTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA  
DIFFERENZIATA**

# **Capitolato Speciale di Appalto**

## INDICE

ART.1 - OGGETTO DELL'APPALTO .....	3
ART.2 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO .....	3
ART.3 – RIFIUTI OGGETTO DEL SERVIZIO .....	3
ART.4 - DURATA DEL CONTRATTO E INIZIO DEL SERVIZIO. ....	3
ART.5 - QUANTITATIVO DEL MATERIALE DA TRATTARE - LOTTI.....	4
ART.6 – IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO .....	4
ART.7 – FORMA DELL'APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE .....	5
ART.8 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	7
ART.9 – CAUZIONI.....	8
ART.10 – PARTECIPAZIONE ALLA GARA DI RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE.....	9
ART.11 – AVVALIMENTO.....	10
ART.12 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE.....	11
ART.13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO .....	13
ART.14 – IL RAPPRESENTANTE DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA .....	13
ART.15 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO .....	14
ART.16 - REVISIONE PREZZI.....	15
ART.17 – RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO .....	15
ART.18 - PENALI .....	16
ART. 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO.....	17
ART. 20 – SUBAPPALTO .....	17
ART. 21 - RISOLUZIONE E RECESSO.....	17
21.1 Risoluzione.....	17
21.2 Recesso.....	18
ART. 22 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE.....	19
ART.23 - DISPOSIZIONE FINALE .....	19

## ART.1 - OGGETTO DELL'APPALTO

La gara ha per oggetto il servizio di selezione, stoccaggio, trattamento finalizzato alla valorizzazione del rifiuto e smaltimento finale dei sovvalli, della frazione secca differenziata provenienti dall'attività di raccolta differenziata che l'ASIA – NAPOLI S.p.A. (d'ora in avanti denominata ASIA) effettua sul territorio del Comune di Napoli e/o della Provincia di Napoli, materiale – codice CER 15.01.06, così come previsto dalla normativa ambientale.

## ART.2 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Vedi Disciplinare delle attività.

## ART.3 – RIFIUTI OGGETTO DEL SERVIZIO

Vedi Disciplinare delle attività.

## ART.4 - DURATA DEL CONTRATTO E INIZIO DEL SERVIZIO.

Per ciascun lotto, la durata del contratto è stabilita in 12 mesi a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio che dovrà risultare da un apposito verbale debitamente sottoscritto da un rappresentante dell'ASIA e da un rappresentante dell'Impresa aggiudicataria.

L'inizio del servizio è previsto entro 7 giorni dalla stipula del contratto o da diversa data stabilita da ASIA.

Tale durata è puramente indicativa poiché la reale durata è commisurata all'esaurimento dell'importo di cui al successivo art. 6.

L'ASIA si riserva, alla scadenza del contratto e successivamente alla pubblicazione del nuovo bando di gara, di prorogare la durata dell'appalto per il tempo necessario alla stipula del nuovo contratto e fino ad un

massimo di 120 giorni.

Sarà facoltà dell'ASIA variare, per ciascun lotto, le prestazioni contrattuali dell'appalto - in aumento o in diminuzione - nei limiti del 20 % del valore contrattuale e con riferimento alla durata contrattuale e al quantitativo del materiale da trattare. In tali ipotesi le imprese aggiudicatrici saranno tenute allo svolgimento delle prestazioni **agli stessi patti e condizioni** stabilite dal contratto.

L'Amministratore Delegato dell'ASIA si riserva l'opzione, per ogni lotto, entro 30 giorni dalla scadenza dell'appalto, di chiedere alla impresa aggiudicataria la prosecuzione del servizio in oggetto, per un periodo massimo ulteriore di 12 mesi.

### **ART.5 - QUANTITATIVO DEL MATERIALE DA TRATTARE - LOTTI**

Il quantitativo stimato del rifiuto da selezionare e trattare nel periodo indicato nel precedente art.4, è suddiviso in 3 Lotti. Le quantità presunte sono le seguenti:

**Lotto A:** 4.500 ton per 12 mesi

**Lotto B:** 3.500 ton per 12 mesi

**Lotto C:** 3.000 ton per 12 mesi

Il codice CER attribuito è il **15.01.06** (imballaggi in materiali misti).

Le quantità sopra indicate non possono in nessun caso essere considerate vincolanti per ASIA, ma potranno variare nei limiti indicati nel precedente art.4.

La composizione merceologica del rifiuto da selezionare e trattare attiene, di regola, agli imballaggi previsti dai Consorzi Nazionali di Filiera COREPLA, CIAL e CNA.

L'impresa aggiudicataria del servizio dovrà, comunque, selezionare tutte le frazioni recuperabili che l'utenza potrebbe conferire nei contenitori stradali e/o condominiali o lasciate in sacchi e sciolte su spazi pubblici.

### **ART.6 – IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO**

L'importo presunto totale a base di gara è pari a € 2.368.666,67 oltre IVA come per legge di cui € 935.000,00 per il servizio base, € 935.000,00 per l'opzione di 12 mesi, € 187.000,00 per il c.d. quinto d'obbligo

ed € 311.666,67 per la c.d. facoltà di proroga.

Nello specifico, l'importo stimato a base di gara per ciascun lotto è il seguente:

lotto A € 969.000,00 (di cui € 382.500,00 per il servizio base, € 382.500,00 per l'opzione, € 76.500,00 per il quinto d'obbligo, ed € 127.500,00 per la proroga tecnica);

lotto B € 753.666,67 (di cui € 297.500,00 per il servizio base, € 297.500,00 per l'opzione, € 59.500,00 per il quinto d'obbligo, ed € 99.166,67 per la proroga tecnica);

lotto C € 646.000,00 (di cui € 255.000,00 per il servizio base, € 255.000,00 per l'opzione, € 51.000,00 per il quinto d'obbligo ed € 85.000,00 per la proroga tecnica).

Come schematizzato nella tabella di seguito indicata:

lotto	12 mesi	opzione 12 mesi	1/5 d'obbligo	totale	proroga tecnica	totale lotto
A	382.500,00	382.500,00	76.500,00	841.500,00	127.500,00	969.000,00
B	297.500,00	297.500,00	59.500,00	654.500,00	99.166,67	753.666,67
C	255.000,00	255.000,00	51.000,00	561.000,00	85.000,00	646.000,00

Si precisa che l'importo unitario a base di gara è pari ad

**85,00 €/Ton**

per la selezione, lo stoccaggio, il trattamento finalizzato alla valorizzazione del rifiuto nonché lo smaltimento finale dei sovralli del codice CER 15.01.06.

Inoltre, è previsto, a decorrere dal secondo trimestre dall'affidamento del servizio, un "sistema di compensazione" in funzione delle percentuali di imballaggi effettivamente selezionati, trattati e recuperati, (articolato in premialità e penalità), come descritto più dettagliatamente al punto 13 del Disciplinare delle attività.

#### **ART.7 – FORMA DELL'APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto sarà affidato mediante procedura aperta giusta Delibera del CdA dell'ASIA n. 610 del 21/04/2011 ai sensi del comma 1 dell'art. 55 del D. Lgs. n. 163/06. L'aggiudicazione dell'appalto avrà luogo, per ogni lotto, secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 81 ed 82 comma 2, lett. b) del D. Lgs. 163/06 con esclusione delle offerte in aumento.

Ciascun concorrente potrà presentare offerta per tutti i lotti ma potrà aggiudicarsene al massimo due. L'aggiudicazione avverrà, per ciascun lotto, anche in presenza di una sola offerta valida.

In una prima fase tutte le imprese partecipanti saranno sottoposte in seduta pubblica all'esame, da parte della Commissione di gara, della documentazione amministrativa presentata e contenuta nella "Busta A", di cui al successivo art. 8. In tale seduta, in alternativa a quanto sopra esposto, qualora la Commissione aggiudicatrice lo ritenga più opportuno, si potrà procedere anche alla verifica della mera presenza all'interno delle buste "A" della documentazione richiesta, rinviando ad una immediatamente successiva seduta riservata, la verifica puntuale della conformità della documentazione presentata a quanto richiesto dagli atti gara.

Sempre nella prima seduta pubblica, l'ASIA provvederà ad effettuare il sorteggio di cui all'art. 48 del D. Lgs. 163/06 tra le imprese concorrenti ammesse a gara. Verranno sorteggiati un numero di imprese non inferiore al 10%, arrotondato all'unità superiore. L'ASIA si riserva la facoltà di effettuare la verifica documentale su tutte le imprese ammesse a gara. In tal caso non si darà luogo al sorteggio. Le verifiche verranno condotte, in seduta riservata, utilizzando la documentazione prodotta a tal fine ai sensi dei punti III.2.2) e III.2.3) del Bando di gara. Nelle ipotesi in cui tale documentazione non fosse prodotta si procederà alle opportune integrazioni. L'ASIA si riserva di verificare, il possesso dei requisiti tecnici procedendo direttamente a sopralluoghi presso gli impianti.

Compiuta tale verifica la Commissione di gara, nuovamente in seduta pubblica, procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche ("Busta B"), di cui al successivo art. 8 del presente capitolato, e data lettura delle stesse, formerà, per ciascun lotto, la graduatoria provvisoria. L'aggiudicazione provvisoria avverrà considerando che, nel caso in cui una impresa risulti prima in graduatoria in più di due lotti, la Commissione di gara aggiudicherà in base ai seguenti criteri indicati in ordine di priorità:

1. garantire l'assegnazione del maggior numero di lotti;
2. far risultare più basso il costo complessivo di tutti i lotti per i quali sia stata presentata offerta.

Nell'ipotesi di presenza di due o più offerte identiche il Presidente della Commissione di gara disporrà la presentazione di nuove offerte migliorative in busta chiusa, seduta stante se presenti tutti i rappresentanti delle imprese che hanno presentato l'uguale migliore offerta, purché muniti di idoneo potere decisionale con valore impegnativo, entro e non oltre il termine di 3 (tre) giorni dalla data di apertura delle offerte. L'offerta migliorativa dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di apertura delle buste. In mancanza di nuove offerte migliorative o in caso di ulteriore parità, la sorte deciderà quale impresa debba essere aggiudicataria. Le modalità di sorteggio verranno decise dal Presidente della Commissione di gara.

Qualora ne ricorrano le condizioni e la Commissione di gara lo ritenga opportuno le operazioni di aggiudicazione sopra descritte potranno essere svolte anche in **un'unica giornata**.

Per ogni lotto, in presenza di n. 5 o più offerte valide, la Commissione aggiudicatrice provvederà a valutare la congruità delle offerte individuate come anormalmente basse secondo il criterio indicato nell'art. 86 del D. Lgs. 163/06. Qualora nel 10% del calcolo appena indicato, aumentato all'unità superiore, vi fossero più imprese che hanno presentato uguale offerta, tutte verranno escluse dal calcolo successivo.

Individuate le offerte potenzialmente anomale, la Commissione di gara procederà ad effettuare le opportune verifiche ed adottare i consequenziali provvedimenti, così come disciplinato negli artt. 86, 87 ed 88 del D. Lgs. 163/06. In ogni caso ed in particolare nell'ipotesi in cui le offerte valide fossero inferiori a 5, la Commissione di gara potrà valutare la congruità delle offerte ai sensi del comma 3 dell'art. 86 del D. Lgs. 163/06. La verifica delle offerte avverrà contemporaneamente nelle modalità ed entro i limiti previsti dal comma 7 dell'art. 88 del D. Lgs. 163/06.

L'ASIA si riserva la facoltà insindacabile sia di non procedere all'aggiudicazione e/o non provvedere all'appalto, sia di non convalidare l'aggiudicazione della gara per irregolarità formali, per motivi di opportunità e comunque nell'interesse pubblico e dell'Azienda stessa. Nelle suddette ipotesi l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e le imprese concorrenti, o l'impresa provvisoriamente aggiudicataria, non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione e/o affidamento dell'appalto.

## ART.8 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla gara le Imprese concorrenti dovranno far pervenire, in qualunque modo, all'A.S.I.A. – NAPOLI S.p.A. Direzione Acquisti Via Antiniana 2/A – 80078 Pozzuoli (NA) – entro e non oltre il termine indicato nel Bando di Gara, **un plico**, idoneamente sigillato, recante l'intestazione dell'Impresa concorrente, e sul quale dovrà essere apposta la dicitura **“GARA N. 206/DA/2011 SERVIZIO DI SELEZIONE DI IMBALLAGGI IN MATERIALI COMPOSITI PROVENIENTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA DIFFERENZIATA LOTTO/I \_\_\_\_\_ (indicare quale/i)”**. *Del giorno e ora di arrivo del suddetto plico faranno fede le annotazioni apposte dall'Ufficio Protocollo Generale di ASIA. Quest'ultima, consentendo il recapito diretto presso i propri uffici non assume responsabilità alcuna per il mancato e/o ritardato recapito del plico consegnato al vettore prescelto.* Il plico dovrà contenere al suo interno almeno due buste, a loro volta idoneamente sigillate e contrassegnate rispettivamente dalla dicitura BUSTA “A”, BUSTA “B – lotto \_\_\_\_\_ (indicare quale)”. **Nel caso di partecipazione a più lotti**

dovranno essere inserite all'interno del suddetto plico tante buste B per quanti lotti si intende partecipare.

La **Busta "A"**, recante la dicitura **"GARA N. 206/DA/2011 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**, dovrà contenere:

- a) La documentazione di cui al **punto III.2.1** del bando di gara;
- b) La documentazione di cui al **punto III.2.2.** del bando di gara;
- c) La documentazione di cui al **punto III.2.3.** del bando di gara;

La **Busta "B"** contenente la sola offerta economica, recante la dicitura **"GARA N. 206/DA/2011 - OFFERTA ECONOMICA – LOTTO \_\_\_\_\_ (Indicare quale)"**. L'offerta dovrà essere presentata utilizzando il **MODELLO 2 - OFFERTA ECONOMICA** e dovrà contenere il ribasso sull'importo unitario a base di gara di cui al precedente art.6.

Gli importi dovranno limitarsi ai centesimi e non estendersi ai millesimi; in tale ipotesi si terrà conto solo della parte centesimale. Ove vi sia discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere prevarrà l'indicazione più vantaggiosa per l'ASIA. **Non saranno ammesse a gara offerte in aumento o sottoposte a riserve e/o condizioni.** L'offerta dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di presentazione delle offerte. La compilazione dell'offerta rimane di esclusiva responsabilità dell'Impresa concorrente, per cui eventuali errori di calcolo, scritturazione o altro non potranno essere eccepiti dall'Impresa medesima. All'offerta andrà allegato il dettaglio dei costi sostenuti per la sicurezza - utilizzando il **Modello "SPECIFICA DEI COSTI PER LA SICUREZZA"**. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 86, 87 e 88 del D. Lgs. 163/06 le indicazioni dell'impresa concorrente consentiranno una prima verifica della congruità delle offerte presentate.

## ART.9 – CAUZIONI

L'offerta è corredata dalla cd. **cauzione provvisoria**, prestata ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 163/06 e nelle forme ivi prescritte, quale garanzia della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, del rispetto dei canoni di buona fede per tutta la procedura, nonché della stipula del contratto. Il valore di tale garanzia è pari al 2% dell'importo totale presunto a base di gara per ciascun lotto; in caso di partecipazione a due lotti il valore della garanzia dovrà essere commisurato alla somma dei lotti cui si partecipa. In caso di partecipazione a tutti i tre lotti il valore della garanzia dovrà essere commisurato alla somma dei due lotti di maggior valore. Si ricorda che ai sensi dell'art. 75 comma 7 per fruire del beneficio della dimidiazione del valore della cauzione, "l'operatore

economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti". In caso di riunione di concorrenti, la cauzione provvisoria dovrà essere prestata, congiuntamente, da tutte le imprese riunite o, in alternativa, dalla sola impresa mandataria, nell'interesse anche delle imprese mandanti, con l'espressa indicazione che l'oggetto della garanzia riguarderà anche il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara da parte delle suddette imprese mandanti.

A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato le Imprese aggiudicatrici sono obbligate a costituire una garanzia fideiussoria (cd cauzione definitiva), prestata ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/06 e nelle forme ivi prescritte, avente validità sino allo scadere del termine di cui al secondo comma dell'art. 29 del D. Lgs. 276/03 (12 mesi dalla cessazione dell'appalto), fatte salve le modalità di svincolo di cui agli articoli successivi. In caso di riunioni di concorrenti, la cauzione definitiva dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile dall'Impresa mandataria o capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti che ne rispondono in solido con l'impresa mandataria. La garanzia di cui si tratta dovrà essere corredata dalla autenticazione della firma nonché dalla attestazione dei poteri in capo al garante, eseguita da pubblico ufficiale secondo la normativa vigente.

Entrambe le garanzie (**provvisoria e definitiva**) dovranno riportare l'indicazione del numero e dell'oggetto della gara.

#### **ART.10 – PARTECIPAZIONE ALLA GARA DI RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE**

Sono ammesse a partecipare imprese appositamente e temporaneamente raggruppate secondo le modalità previste dall'art. 37 del D. Lgs. 163/06.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. **L'offerta dovrà specificare le prestazioni oggetto dell'appalto che saranno eseguite dalle singole imprese.** A tal proposito, a norma del comma 13 dell'art. 37 del D. Lgs. suindicato, i concorrenti riuniti devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, non è richiesta

l'autenticazione della sottoscrizione, ma il legale rappresentante dovrà allegare semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità.

In caso di ATI ciascuna delle imprese partecipanti dovrà presentare, **a pena di esclusione dell'ATI**, l'intera documentazione e possedere i requisiti richiesti dai punti III.2.1) lett. a), b), c), nonché III.2.2 lett. c) del bando di gara; i requisiti di cui al punto III.2.2. lett. a) e b) del bando di gara, dovranno essere posseduti dall'ATI nel suo complesso. I requisiti di cui al punto III. 2.1) lettera a 1) e III.2.3) dovranno essere posseduti dall'ATI nel suo complesso e dalla/e impresa/e che concretamente effettuerà/anno l'attività di recupero e selezione; a tale riguardo si precisa che la capacità di lavorazione dedicata ad ASIA potrà essere frazionata in più impianti. La "cauzione provvisoria" dovrà essere presentata secondo le modalità di cui al precedente art. 9. Tutte le imprese componenti l'ATI dovranno altresì produrre – ai soli fini di economia procedurale - dichiarazione mediante Modello Protocollo di Legalità.

I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/06 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. I consorziati indicati in sede di offerta quali esecutori dovranno produrre – ai soli fini di economia procedurale - la documentazione di cui al punto III.2.1) lett. a) del Bando di gara, l'autodichiarazione resa mediante Modello 1 bis, nonché apposita dichiarazione antimafia mediante Modello Protocollo di Legalità. Con riferimento ai requisiti di cui ai punti III.2.1) lettera a 1) e III.2.3) del bando di gara, essi devono essere posseduti dal consorziato indicato in sede di offerta quale esecutore. Il possesso di tale requisito dovrà essere comprovato – a pena di esclusione – da parte del consorziato, con la produzione della documentazione richiesta. Nelle ipotesi di indicazione di una pluralità di consorziati - esecutori si applicherà la disciplina prevista per le ATI come sopra indicata.

#### ART.11 – AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari ovvero tecnico-organizzativi nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 49 del D. Lgs 163/2006.

## ART.12 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione provvisoria, pronunciata dalla Commissione di gara, è sottoposta alla definitiva approvazione degli atti da parte di ASIA. L'aggiudicazione definitiva avverrà previa valutazione della documentazione presentata ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 163/06, nonché dell'art. 8 del presente CSA.

Entro il termine indicato contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva l'impresa aggiudicataria dovrà presentare:

- a) a garanzia degli obblighi derivanti dal presente capitolato, **cauzione definitiva** prestata secondo le modalità e gli importi indicati nell'art. 9 del presente CSA. Tale cauzione sarà svincolata secondo le modalità indicate nel successivo art. 15 del presente CSA;
- b) **polizza assicurativa** - o eventuale **appendice** di polizza già esistente - RCT e RCO di cui all'art. 17 del presente CSA;
- c) in caso di **ATI** scrittura privata autenticata o documentazione notarile di **costituzione** in raggruppamento temporaneo;
- d) Documentazione comprovante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/06 ed in particolare:
  - Certificazione resa dalla sezione fallimentare presso il Tribunale competente dell'assenza di procedure in corso per la dichiarazione di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo;
  - copia **CCIAA** con dicitura antimafia, ai sensi del DPR 252/98, di data non anteriore a sei mesi;
  - Casellario giudiziale da richiedere alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente riguardante: il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; il socio e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio; i suddetti soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente dalla data di pubblicazione del bando di gara;

- (in caso di società di capitali) prova della mancata violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della L. 55/90, mediante dichiarazione della composizione societaria o azionaria;
  - **certificazione** dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (artt. 31 e 32 DPR 313/02) resa dalla Procura della Repubblica presso il tribunale competente attestante l'assenza di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.
- e) Presentare i documenti indicati al punto 18.2 del Disciplinare delle attività (Modello Quadro dei pericoli e dei rischi – Nota informativa sui rischi presenti nel sito di conferimento e che può creare interferenze e procedure per i casi emergenza);
- f) Comunicare le coordinate bancarie (codice IBAN) del conto corrente dedicato di cui alla l. 136/2010, entro e non oltre 7 giorni dalla sua accensione;
- g) nel medesimo termine di cui sopra, comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato;
- h) produrre ogni documentazione occorrente e/o richiesta nel presente capitolato con relativi allegati e quant'altro ritenuto necessario dalla normativa vigente.
- L'impresa aggiudicataria dovrà inoltre:
- i) produrre ogni documentazione occorrente e/o richiesta dalla Stazione Appaltante e quant'altro ritenuto necessario dalla normativa vigente.

**L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è condizionata dalla verifica del possesso di tutti i requisiti.** Entro 60 giorni dalla comunicazione definitiva, ricevuta la documentazione richiesta, effettuati i controlli di cui al comma precedente ed espletate le formalità di cui agli artt. 11 comma 10 e 79 comma 5 del D. Lgs 163/06 (**in particolare l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dagli enti competenti**), si procederà alla sottoscrizione di un formale contratto di appalto, riportante le clausole del capitolato e degli atti di gara. Tutte le spese di contratto, di scritturazione, bollo o altro nonché le imposte e tasse di qualunque natura ed ogni altra spesa per atti inerenti o conseguenti all'appalto, sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria. In aggiunta alle verifiche di cui sopra, l'ASIA si riserva altresì di procedere nei

confronti dell'impresa aggiudicataria alle verifiche di cui all'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000 con riferimento alle autocertificazioni presentate in sede di gara.

Nel caso di:

- a) mancata presentazione della cauzione definitiva;
- b) mancata presentazione della documentazione richiesta;
- c) esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti;
- d) esito negativo, precedente alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000;
- e) mancata stipula del contratto da parte dell'impresa aggiudicataria;

L'ASIA dichiarerà decaduta l'aggiudicataria ed incamererà la cauzione provvisoria prestata dall'impresa per la partecipazione alla gara, fatto salvo il diritto dell'ASIA di agire per il risarcimento del maggior danno. In tal caso l'ASIA avrà facoltà di procedere all'aggiudicazione alla prima impresa in posizione utile nella graduatoria delle offerte presentate.

#### **ART.13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

I Responsabili del Procedimento (RP), ai sensi del comma 9 dell'art. 10 del D. Lgs. 163/06 sono:

1. per la sola fase dell'evidenza pubblica, dalla pubblicazione del bando alla stipula del contratto, il funzionario indicato al punto VI.3) del Bando di Gara;
2. per la fase dell'esecuzione del contratto il responsabile del procedimento sarà l'ing. Aldo Amitrano, che si avvarrà del Sig. Aldo Zincone in qualità di responsabile del servizio.

#### **ART.14 – IL RAPPRESENTANTE DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA**

L'impresa aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo del responsabile dell'appalto che rappresenterà il referente dell'impresa aggiudicataria nei rapporti con l'ASIA. Il responsabile dovrà garantire la sua reperibilità fornendo a tal fine i recapiti telefonici, fisso e radiomobile (cellulare), nonché del fax e dell'email. Le comunicazioni nei confronti della impresa per il tramite del responsabile da questa nominato, ivi comprese eventuali contestazioni inerenti lo svolgimento del servizio, si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti mediante l'invio di comunicazione a mezzo fax o email. Il responsabile del servizio è tenuto a verificare la

perfetta esecuzione dell'appalto. Tutte le disposizioni relative allo svolgimento del servizio saranno comunicate al Responsabile dell'Impresa aggiudicataria dal Responsabile dell'esecuzione del contratto e/o da persona da questi delegata.

#### ART.15 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo dell'appalto dovuto all'Impresa aggiudicataria, sarà calcolato in funzione delle **quantità effettivamente conferite**. Il prezzo unitario applicato sarà quello derivato dal prezzo a base di gara al netto del ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria.

Il pagamento del corrispettivo, previo controllo contabile e verifica della regolare esecuzione del servizio, nonché verifica della documentazione relativa al corretto conferimento dei rifiuti, avverrà - **al netto di eventuali penali o premi riconosciuti ( sistema compensazione – vedi art. 13 del disciplinare delle attività)** - entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura. Quest'ultima dovrà essere emessa a partire dal mese successivo a quello in cui è stata eseguita la prestazione. **Il pagamento è inoltre subordinato alla acquisizione dei seguenti documenti:**

- documento unico di regolarità contributiva (**DURC**) rilasciato da INPS/INAIL ed acquisito dalla stazione appaltante;
- copia autentica del mod. UNIEMENS relativo allo stesso mese oggetto del pagamento del corrispettivo prodotto dall'impresa aggiudicataria;
- copia autentica del mod. F 24 o altra documentazione da cui risulti l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge e relativi allo stesso mese oggetto del pagamento del corrispettivo prodotto dall'impresa aggiudicataria.

L'ASIA si riserva di effettuare ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000 le verifiche delle autocertificazioni rese. L'ASIA si riserva altresì, con semplice preavviso scritto, di visionare e, a proprio insindacabile giudizio, di estrarre copia (nel rispetto del D. Lgs. 196/2003) direttamente presso le sedi delle Imprese aggiudicatarie, di tutta la documentazione afferente la corretta gestione contrattuale, normativa, amministrativa ed operativa del personale addetto all'esecuzione dell'appalto.

I pagamenti verranno effettuati, **al netto** delle eventuali penali, **esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla legge 136/2010**.

Il mandato di pagamento, trasmesso a richiesta dell'impresa aggiudicataria, conterrà gli stati di avanzamento dell'appalto necessari al progressivo svincolo del 75% della cauzione definitiva. L'ammontare residuo verrà svincolato, mediante produzione, su richiesta dell'impresa aggiudicataria, di certificato di avvenuta esecuzione. Tale certificato verrà rilasciato soltanto allo scadere del termine di validità della polizza di cui al precedente art. 9 o, in alternativa, dopo la cessazione dell'appalto, previa produzione di documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di tutti i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti ai lavoratori impegnati nell'appalto e relativi a tutta la durata dell'appalto stesso.

#### ART.16 - REVISIONE PREZZI

A partire dal 13° mese l'ASIA provvederà, su istanza dell'impresa aggiudicataria, all'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 163/06. La rivalutazione del corrispettivo avverrà sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4 lett. c) e comma 5 del citato D. Lgs. Nell'ipotesi in cui tali dati non fossero ancora disponibili o utilizzabili, si ricorrerà all'*indice di variazione prezzi alla produzione dei prodotti industriali* pubblicato dall'ISTAT.

#### ART.17 – RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Tutti i rischi derivanti dalla esecuzione del servizio, da qualunque causa determinati, sono a carico dell'Impresa che è obbligata a tenere indenne l'ASIA da qualsiasi responsabilità conseguente.

A tal fine l'Impresa è tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi predetti ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Impresa. La polizza, o eventuale appendice alla stessa, dovrà essere stipulata con compagnia assicuratrice e ottenere la preventiva approvazione dell'ASIA. La polizza, o eventuale sua appendice, dovrà, altresì, essere vincolata a favore dell'ASIA e riportare l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio.

I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT che della RCO dovranno essere non inferiori a € 1.500.000,00== per ogni evento dannoso.

La garanzia dovrà, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito dell'esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni

alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, quali ribaltabili, caricatori, ecc., stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso dell'Impresa.

Per tale garanzia potrà essere prevista una franchigia massima di € 500,00 per sinistro che rimarrà a carico dell'azienda appaltatrice/aggiudicataria. Nel caso di giudizio l'ASIA dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

### ART.18 - PENALI

L'ASIA si riserva di applicare le seguenti penali:

1. una penale di € 250,00 per ogni carico rifiutato, fatti salvi i maggiori danni. Nell'ipotesi in cui l'inadempienza dovesse superare il limite di 5 volte, anche non consecutive, ASIA avrà facoltà di risolvere il contratto secondo le modalità di cui al successivo art.21. Nell'ipotesi in cui l'ASIA dovesse provvedere all'esecuzione del servizio a propria cura e spese i relativi costi saranno addebitati, in aggiunta alle penali;
2. una penale pari a € 300,00 per ogni punto in meno sul totale di 255 rispetto al massimo di 300 raggiunto nel trimestre di riferimento (vedi punto 13 del disciplinare delle attività);
3. una penale pari al valore del contributo relativo al peso in giacenza con l'aggravio del 5%, nel caso in cui l'impresa aggiudicataria non provveda alla consegna mensile di quanto selezionato ai Consorzi di Filiera del CONAI e/o altri Consorzi o industrie del recupero;
4. nel caso in cui le analisi sulla qualità dei rifiuti consegnati ai Consorzi, non superasse la prevista **massima fascia di qualità**, verrà applicata una penale pari al differenziale economico oltre ad un aggravio del 5% del differenziale economico.

In caso di comprovata forza maggiore, qualora la stessa si prolunghi per più di 15 giorni, l'ASIA si riserva di risolvere il contratto senza nulla corrispondere alla Impresa aggiudicataria.

**In ogni caso, l'applicazione delle penali previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto dell'ASIA a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalla inadempienza dell'Impresa aggiudicataria, derivassero all'ASIA per qualsiasi motivo.**

## ART. 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

Con la sola eccezione delle ipotesi previste dagli art. 116 e 117 del D. Lgs. 163/06, è fatto espresso divieto di cedere parzialmente e/o totalmente il credito o il proprio contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La risoluzione del contratto avverrà a norma dell'art. 21.1 del presente CSA.

## ART. 20 – SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso secondo le modalità e nei limiti indicati all'art. 118 del D. Lgs. 163/06.

Si precisa che è fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

## ART. 21 - RISOLUZIONE E RECESSO

### 21.1 Risoluzione

L'ASIA potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. con semplice atto unilaterale recettizio, senza bisogno di diffida o costituzione in mora, nei seguenti casi:

- a) si verifichi, da parte dell'Impresa, la **mancata assunzione del servizio** alla data stabilita dall'ASIA;
- b) si verifichi la **sospensione ingiustificata del servizio** per più di 48 ore;
- c) venga accertata da parte dell'ASIA **la cessione del contratto, del credito o il subappalto** in violazione delle ipotesi di cui agli artt. 19 e 20 del CSA da parte dell'Impresa aggiudicataria;
- d) nella ipotesi in cui per due mesi, anche non consecutivi, la percentuale mensile di prodotto recuperato fosse inferiore al 50% del prodotto in ingresso;
- e) in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;
- f) venga accertata da parte dell'ASIA o dai preposti uffici ispettivi l'insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. – I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati;
- g) vengano accertate da parte dell'ASIA e/o dagli organi di vigilanza e controllo fatti e condizioni di gravi carenza di sicurezza del lavoro che possano pregiudicare l'incolumità dei lavoratori;

- h) per mancato rinnovo o revoca delle **autorizzazioni** previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio di cui trattasi;
- i) nelle ipotesi di cui alla 136/2010 per la violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- j) qualora a carico dell'impresa venga adottata una **misura interdittiva** dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia ex art. 1 septies D.L. 629/82.
- k) esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000;
- l) nelle ipotesi previste dal precedente art. 18.

Nelle predette ipotesi l'ASIA darà comunicazione, anche mediante semplice nota scritta, all'Impresa aggiudicataria dell'intervenuta risoluzione ed incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni e potrà provvedere ad appaltare il servizio di che trattasi in danno e a spese dell'Impresa inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente. **Nelle ipotesi di cui alla lett. j) l'ASIA applicherà altresì le penali previste dal citato Protocollo di legalità.**

In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto dell'ASIA a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalla inadempienza dell'Impresa aggiudicataria, derivassero all'ASIA per qualsiasi motivo.

### **21.2 Recesso**

L'ASIA si riserva il diritto, di recedere unilateralmente dall'appalto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa aggiudicataria con lettera raccomandata a\r. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ASIA. All'impresa aggiudicataria competerà **esclusivamente** un indennizzo pari ai costi effettivamente sostenuti e debitamente comprovati, ivi compresi eventuali oneri finanziari, al netto degli ammortamenti, nonché penali ed ogni altro accessorio ai quali l'appaltatore stesso sia tenuto in conseguenza dell'anticipato scioglimento del vincolo contrattuale. Nel caso in cui tali costi non siano debitamente comprovati o non siano, per qualunque motivo, determinabili, all'impresa aggiudicataria competerà un indennizzo pari ad un ventesimo dell'importo contrattuale residuo. In ogni caso l'Impresa aggiudicataria rinuncia espressamente, ora per allora, a **qualsiasi ulteriore eventuale pretesa** anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

**ART. 22 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE**

Per tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra l'ASIA e l'Impresa sarà competente in esclusiva il foro di Napoli.

**ART.23 - DISPOSIZIONE FINALE**

Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale di Appalto si intendono richiamate le disposizioni di Legge in materia.



ISO 9001 - Cert. n.285110

